PROROGA DELLA ESENZIONE DAL DIRITTO ERARIALE SUL SACCAROSIO CONTENUTO NEI MELASSI

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 12 luglio 1957, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi
Estremi	Decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-esenzione-dal-diritto-erariale-sul-saccarosio-contenuto/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it